


ASSOCIAZIONE FRA I DIPENDENTI DELLA
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

STATUTO SOCIALE



ASSOCIAZIONE FRA I DIPENDENTI DELLA
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

STATUTO SOCIALE

=====
=====
STATUTO APPROVATO
DALL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
IN DATA 23 MARZO 1968

Art. 1 — Tra i dipendenti della Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata è costituita una Associazione, ai sensi e agli effetti di cui agli art. da 16 a 36 del Codice Civile, che assume la denominazione di: « **Associazione fra i dipendenti della Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata** ».

Essa ha sede legale presso i locali della Sede Centrale della Cassa di Risparmio medesima, in Macerata, Corso della Repubblica n. 38.

Art. 2 — Scopi dell'Associazione:

a) - promuovere ed alimentare concretamente la solidarietà umana fra tutti i dipendenti dell'Istituto iscritti alla Associazione;

b) - promuovere iniziative a carattere culturale, artistico, ricreativo fra gli iscritti alla Associazione, sia in servizio che in quiescenza e fra i loro famigliari;

c) - promuovere, in collaborazione con l'Amministrazione dell'Istituto, corsi di aggiornamento tecnico e professionale di tutto il personale dipendente;

d) - elargire sovvenzioni agli iscritti della Associazione mediante la costituzione di un « fondo di solidarietà » disciplinato dalle norme del regolamento allegato.

Art. 3 — Possono far parte dell'Associazione tutti i dipendenti, a qualsiasi titolo assunti, della Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata che sottoscrivano il modulo di domanda contenente la dichiarazione di piena accettazione dello Statuto Sociale e l'impegno di versare, mediante trattenuta mensile sugli emolumenti, le quote sociali per la durata del rapporto d'impiego. I pensionati rimangono iscritti all'Associazione pur essendo esonerati dal versamento delle quote sociali.

Art. 4 — Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle contribuzioni degli iscritti, da ogni altro versamento del perso-

nale dell'Istituto nonché dalle contribuzioni della Cassa o di altri Enti o persone, a qualsiasi titolo effettuato.

L'Associazione ha durata indefinita; essa non può cessare se non per cause di forza maggiore.

In caso di scioglimento o di liquidazione, il capitale che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Associazione, deve essere destinato ad opere di assistenza a vantaggio del personale dipendente della Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata o a beneficenza.

Art. 5 — La qualifica di Socio cessa:

- a) - per dimissioni scritte;
- b) - per la perdita della qualifica di dipendente o di pensionato della Cassa.

Art. 6 — Sono organi dell'Associazione:

- a) - l'Assemblea generale degli iscritti;
- b) - il Consiglio Direttivo;
- c) - il Collegio Sindacale.

Art. 7 — L'Assemblea generale:

- a) - esprime pareri, formula voti e delibera sulle questioni di particolare importanza interessanti l'Associazione;
- b) - approva i preventivi ed i bilanci consuntivi, fissa la misura dei contributi dei Soci e della relativa quota d'iscrizione;
- c) - elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio Sindacale;
- d) - delibera sulle eventuali proposte formulate dagli iscritti;
- e) - delibera sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 8 — L'Assemblea generale si riunisce, in sede ordinaria, una volta all'anno entro il 31 marzo, nel giorno stabilito dal Consiglio.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria in qualsiasi momento, per iniziativa del Consiglio o su richiesta sottoscritta da almeno 1/10 degli iscritti, entro un mese dalla data della richiesta.

Art. 9 — L'Assemblea generale è convocata mediante comunicazione scritta da farsi ai Soci almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione. Detta comunicazione dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, data e ora sia della prima che della seconda convocazione, nel caso che la prima vada deserta.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 — I Soci possono partecipare all'Assemblea personalmente o mediante delega rilasciata ad altro socio. Le deleghe devono essere firmate e conservate in atti. Ogni socio ha diritto ad un voto in proprio e ad un voto per ogni delega ricevuta, fino ad un massimo di tre deleghe.

Art. 11 — L'Assemblea generale, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza personale o per delega della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, con la presenza personale o per delega di almeno un decimo dei soci.

Art. 12 — Le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei votanti e sono obbligatorie anche per l'associato assente o dissenziente.

Le deliberazioni saranno, di regola, prese con voto scritto e segreto; l'Assemblea potrà, peraltro, decidere per la votazione per appello nominale o per acclamazione.

Le deliberazioni su questioni relative a modifiche dello Statuto o scioglimento dell'Associazione, debbono essere prese con voto scritto e segreto, con l'intervento di almeno la metà dei soci, anche in seconda convocazione. Esse sono valide col voto favorevole della maggioranza dei votanti; in questi casi non è consentita la delega.

E' però ammessa a tutti gli effetti la votazione diretta per corrispondenza.

Art. 13 — Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea generale con le norme di cui all'art. 12. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio.

Il Consiglio Direttivo, i cui componenti possono essere eletti solo se iscritti all'Associazione da almeno tre anni, dura in carica un biennio.

- Esso è composto di n. 11 membri di cui :
- 7 nominati fra il personale della Direzione Generale Sede Centrale e Filiali dipendenti ;
 - 4 nominati fra il personale delle Sedi foranee e filiali dipendenti in ragione di uno per ciascuna circoscrizione.

Tutte le cariche sono gratuite.

Nel caso che, per qualsiasi ragione, si rendano vacanti dei posti nel Consiglio Direttivo, vengono chiamati a ricoprirli fino alle nuove elezioni, altri soci che, nell'ordine, abbiano ottenuto in quelle precedenti il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo, riunito in commissione, rappresenta l'organo principale e responsabile dell'Associazione.

Il Consiglio, quando ragioni di opportunità lo richiedano, può delegare uno o più membri a rappresentarlo.

Art. 14 — Il Consiglio Direttivo :

- a) - nomina, nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere ;
- b) - prende atto della ammissione ai sensi dell'Art. 3 e delibera sulle dimissioni dei soci ;
- c) - promuove le iniziative ed i provvedimenti diretti a conseguire i fini dell'Associazione, adottando le relative deliberazioni ;
- d) - esamina la richiesta di prestito e delibera sulla concessione della somma da erogare, fissandone la durata di rimborso e la quota relativa. Il Consiglio ha altresì la facoltà di concedere agli Associati, in casi particolarmente eccezionali, erogazioni, a titolo gratuito, sino ad un massimo di L. 100.000 ;
- e) - attua le delibere dell'Assemblea generale ;
- f) - compila i bilanci ;
- g) - sottopone all'Assemblea le eventuali modifiche statutarie ;
- h) - provvede a tenere al corrente i soci, della attività svolta, in sede di riunione dell'Assemblea o con apposita comunicazione.

Art. 15 - I Consiglieri sono convocati con avviso da spediti almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione ; in caso di urgenza, la convocazione può essere fatta, a mezzo telefono, dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio per le quali non sono ammesse deleghe, sono valide con la presenza di almeno 7 componenti; le deliberazioni debbono essere adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16 - Il Presidente ha la firma sociale, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, rappresenta l'Associazione nei rapporti interni e con i terzi anche in giudizio in ogni grado di giurisdizione. Dà esecuzione alle deliberazioni della Assemblea generale e del Consiglio Direttivo, sorveglia tutta l'attività dell'Associazione, adempie gli incarichi che gli vengono affidati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, adotta, in via di urgenza, le deliberazioni riservate al Consiglio stesso, riferendone alla prima riunione per la ratifica.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, con uguali poteri.

Art. 17 — Il Collegio Sindacale, eletto dall'Assemblea generale dei Soci, dura in carica due anni ed è composto di 5 membri di cui tre effettivi e due supplenti: tutte le cariche sono gratuite.

Il Presidente viene eletto fra i membri effettivi dai cinque componenti del Collegio stesso.

I componenti del Collegio Sindacale debbono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo ed hanno il compito di controllare ed accertare le regolarità amministrative dell'Associazione.

Art. 18 — L'esercizio sociale si chiude con il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 19 — Una volta l'anno verrà reso noto e presentato all'Assemblea, per la discussione e l'approvazione, il bilancio consuntivo dei fondi amministrati con le necessarie documentazioni.

Tale bilancio verrà lasciato in visione agli associati per almeno una settimana prima della riunione dell'Assemblea.

Art. 20 — L'Associazione può essere sciolta per delibera dei soci, da adottarsi a norma dell'art. 12. In tal caso, i soci si pro-

nunceranno, riuniti in assemblea generale, sulla nomina dei liquidatori e sulla destinazione del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 4.

Art. 21 — Il presente Statuto sostituisce quello approvato dall'Assemblea dei Soci in data 4-1-1946 ed entrerà in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea generale dei Soci.

La preparazione di un regolamento per l'attuazione delle norme statutarie è devoluta al Consiglio direttivo.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
« FONDO DI SOLIDARIETA' »
COSTITUITO FRA DIPENDENTI DELLA
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Fra i dipendenti della Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata è costituito un fondo per la mutua assistenza, che assume la denominazione « FONDO DI SOLIDARIETA' ».

Scopo del Fondo è quello di sovvenzionare gli iscritti all'Associazione Dipendenti che si trovino in particolari ed eccezionali difficoltà economiche, per bisogni temporanei, mediante prestiti a media scadenza.

Il Patrimonio del Fondo è costituito:

- dalla percentuale delle quote sociali della Associazione stabilita dall'Assemblea dei Soci;
- dai contributi erogati dalla Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata;
- da donazioni, offerte e contribuzioni volontarie.

Gli organi del Fondo sono:

- gli stessi dell'Associazione Dipendenti.

Si intendono iscritti al Fondo gli appartenenti all'Associazione Dipendenti.

Non possono avvalersi del Fondo:

- coloro che non hanno almeno un anno di anzianità d'iscrizione all'Associazione Dipendenti;
- coloro che, per qualsiasi motivo, siano cessati dal servizio presso la Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata o che, pur restando in servizio, abbiano perduto il diritto ad una qualsiasi liquidazione. Tuttavia il Consiglio Direttivo può accogliere, a suo insindacabile giudizio, eventuali loro richieste, comprese quelle dei titolari di pensione diretta e di reversibilità purché garantite da un iscritto in servizio (con i requisiti necessari).

IMPIEGHI

I capitali amministrati dal Fondo sono impiegati nei modi seguenti :

- 1) - in prestiti a coloro che ne fanno richiesta purché si trovino nelle condizioni previste. Tali prestiti debbono essere rimborsati nel periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi ;
- 2) - in depositi presso la Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata ;
- 3) - in acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in altre forme deliberate dall'Assemblea.

Per i prestiti di cui al n. 1, non potrà essere impiegata, per ogni esercizio, una somma superiore al 75 per cento dell'intero capitale risultante disponibile allo inizio di ciascun esercizio.

L'ammontare di ogni singolo prestito non potrà superare l'importo di L. 300.000. Tuttavia, tale limite potrà essere superato, in via del tutto eccezionale, a giudizio del Consiglio Direttivo.

I prestiti vengono concessi contro rilascio di dichiarazione con la quale il beneficiario si impegna a far trattenere dalla Cassa di Risparmio dalla Provincia di Macerata quote mensili sulla propria retribuzione e l'eventuale saldo su qualsiasi liquidazione ad esso dovuta dalla Cassa medesima, o pagabile per il suo tramite.

Su ciascun prestito il beneficiario sarà tenuto a corrispondere, a titolo di rimborso spese, un compenso nella misura del 2% da trattenere all'atto della erogazione.

RENDICONTO ED UTILI ANNUALI

Il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto annuale e lo presenterà, per la discussione e relativa approvazione, alla Assemblea degli iscritti in conformità all'art. 19 dello Statuto.

Gli utili, costituiti dagli interessi sui depositi, sui titoli, su altre forme di investimento nonché dal compenso sui prestiti erogati, andranno ad aumento del capitale del « Fondo ».

